



A  
G  
E  
N  
Z  
I  
A

**ADM**

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

# PRODOTTI SOGGETTI AL REGIME DELLE ACCISE

## Art. 27 del D.L.sv. 504/95

1. Sono sottoposti ad accisa la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l'alcole etilico (1) (2).
2. I prodotti di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, e dall'art. 37, comma 1, sono ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in regime di deposito fiscale.

## CONCETTI GENERALI SULLE ACCISE

Art. 28 del D.L.sv. 504/95

1. La produzione dell'alcole etilico, dei prodotti alcolici intermedi e del vino nonché la fabbricazione della birra e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di deposito fiscale. Le attività di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 63, nei seguenti impianti:
  - a) nel settore dell'alcole etilico:
    - 1) le distillerie;
    - 2) gli opifici di rettificazione;
  - b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi: gli stabilimenti di produzione;
  - c) nel settore della birra: le fabbriche e gli annessi opifici di condizionamento;
  - d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 37, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: le cantine e gli stabilimenti di produzione.**

## CONCETTI GENERALI SULLE ACCISE

Art. 28 del D.L.sv. 504/95

1. La **produzione** dell'alcole etilico, dei prodotti alcolici intermedi e del vino nonché la fabbricazione della birra e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di **deposito fiscale**. Le attività di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 63, nei seguenti impianti:
  - a) nel settore dell'alcole etilico:
    - 1) le distillerie;
    - 2) gli opifici di rettificazione;
  - b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi: gli stabilimenti di produzione;
  - c) nel settore della birra: le fabbriche e gli annessi opifici di condizionamento;
  - d) nel settore del **vino**, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 37, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: le cantine e gli stabilimenti di produzione.

## CONCETTI GENERALI SULLE ACCISE

Art. 28 del D.L.sv. 504/95

2 . Il regime del deposito fiscale **può** essere autorizzato, quando è funzionale a soddisfare **oggettive condizioni di operatività dell'impianto**, nei casi seguenti:

- a) opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell'alcole etilico;
- b) impianti e opifici di solo condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa;
- c) magazzini di invecchiamento degli spiriti;
- d) magazzini delle distillerie e degli opifici di rettificazione ubicati fuori dei predetti impianti;
- e) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento di birra ubicati fuori dei predetti impianti;
- f) **impianti di condizionamento e depositi di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra che effettuano movimentazioni intracomunitarie**
- g) fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;
- h) depositi doganali autorizzati a custodire prodotti sottoposti ad accisa.

## CONCETTI GENERALI SULLE ACCISE

Art. 28 del D.L.sv. 504/95

3. La gestione in regime di deposito fiscale **può** essere autorizzata per i **magazzini di commercianti all'ingrosso** di prodotti soggetti ad accisa quando, **oltre a ricorrere la condizione di cui al comma 2, la detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze economiche.**

.....

7-bis. Per gli impianti disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, commi **6, 7, 8, 9, 10, e 11**

## CONCETTI GENERALI SULLE ACCISE

Art. 28 del D.L.sv. 504/95

.....

6. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è negata ai soggetti nei cui confronti, nel **quinquennio antecedente la richiesta**, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per **reati** di natura **tributaria**, **finanziaria** e **fallimentare** e per i delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro secondo del codice penale, per **i quali sia prevista la pena della reclusione**. La predetta autorizzazione è altresì negata ai soggetti nei confronti dei quali **siano in corso procedure concorsuali** o siano state definite nell'ultimo quinquennio, nonché ai **soggetti** che abbiano commesso **violazioni gravi e ripetute**, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano **l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali**, in relazione alle quali siano state **contestate** sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio.

7. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per uno dei reati indicati nel comma 6.

## CONCETTI GENERALI SULLE ACCISE

Art. 23 del D.L.sv. 504/95

8. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 **può** essere sospesa dall'Autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei confronti del depositario autorizzato per il quale sia stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. L'autorizzazione di cui al primo **periodo è in ogni caso sospesa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli** laddove venga pronunciata nei confronti del **depositario autorizzato** **sentenza di condanna non definitiva**, con applicazione della pena della reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla emissione della sentenza irrevocabile.

9. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è revocata ai soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare (171), per i quali sia prevista la pena della reclusione.

## CONCETTI GENERALI SULLE ACCISE

Art. 23 del D.L.sv. 504/95

10. La licenza di cui al comma 2 è negata, sospesa e revocata allorché ricorrano rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6, 8 e 9 e l'istruttoria per il rilascio è sospesa allorché ricorrano le condizioni di cui al comma 7.

11. Nel caso di persone giuridiche e di società, l'autorizzazione e la licenza sono negate, revocate o sospese, ovvero il procedimento per il rilascio delle stesse è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 10 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

# CONCETTI GENERALI SULLE ACCISE

Art. 1 del D.L.sv. 504/95

1. . Ai fini del presente testo unico si intende per:
2. ....
3. b) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi prevista con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo;
4. c) prodotto «sottoposto» ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise;
5. d) prodotto «soggetto» od «assoggettato» ad accisa: il prodotto per il quale il debito d'imposta non è stato ovvero è stato assolto;
6. e) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spente merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria;
7. f) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;
8. g) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione e alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;
9. l) destinatario registrato: la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata
10. dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello Stato;
11. m) speditore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata dall'Amministrazione finanziaria unicamente a spedire, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo a seguito dell'immissione in libera pratica in conformità dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92

## CONCETTI GENERALI SULLE ACCISE

Art. 5 del D.L.sv. 504/95

1. La fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate **in regime di deposito fiscale**. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfettaria.
2. Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall'Amministrazione finanziaria. Per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito fiscale è subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 63. .... A ciascun deposito fiscale è attribuito **un codice di accisa**.

## CONCETTI GENERALI SULLE ACCISE

Art. 5 del D.L.sv. 504/95

3. Il depositario è obbligato:

a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca;

## CONCETTI GENERALI SULLE ACCISE

Art. 6 del D.L.sv. 504/95

4. Il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato e' tenuto a fornire **garanzia** del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei predetti soggetti la garanzia puo' essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce ovvero, in solido, da piu' soggetti tra quelli menzionati nel presente periodo. In alternativa la garanzia puo' essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente o con lo speditore registrato. La garanzia deve essere prestata in conformita' alle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti comunitari, deve avere validita' in tutti gli Stati membri della Comunita' europea. E' disposto lo svincolo della cauzione quando e' data la prova della presa in carico dei prodotti da parte del destinatario ovvero, per i prodotti destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal territorio della Comunita', con le modalita' rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai commi 7 e 12. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia sia per i trasferimenti nazionali sia, previo accordo con gli Stati membri interessati, per i trasferimenti intracomunitari, di prodotti energetici effettuati per via marittima o a mezzo di condutture fisse.

## Registrazioni, dichiarazioni e comunicazioni periodiche

Le registrazioni relative all'esercizio di un deposito fiscale vino sono le seguenti:

- Ad ogni spedizione **INTRA UE** ➡ emissione e-AAD telematico ,registrazione su registro partite ricevute e spedite in sospensione d'accisa, gestione garanzia; all'appuramento (ricezione messaggio IE-815)
- Ad ogni spedizione **EXTRA UE** (esportazione) con dogana di uscita non nazionale ➡ come sopra con in aggiunta la comunicazione allo spedizioniere del n. di ARC da inserire nel campo 44 della dichiarazione doganale

## Registrazioni, dichiarazioni e comunicazioni periodiche

**Mensilmente** → trasmissione del prospetto riepilogativo delle movimentazioni mediante telematizzazione delle accise

**Annualmente** → a) versamento del diritto di licenza dal 1/12 al 16/12 per l'anno successivo utilizzando il modello F 24

b) Trasmissione annuale dei prospetti relativi a:

l'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti;

il bilancio di materia distintamente per sezione di impianto, con l'indicazione delle rese di lavorazione;

il bilancio energetico, con l'indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili attribuibili alle diverse sezioni dell'impianto.

## Documenti accompagnatori

Per le spedizioni intracomunitarie di vino è necessario l'uso dell'**e-AAD**.  
Per le esportazioni con dogana di uscita non nazionale è obbligatoria l'emissione dell'e-AAD; **il relativo numero di ARC deve essere comunicato allo spedizioniere, che opera presso la dogana di esportazione (sempre nazionale), che lo deve immettere nel campo 44 della dichiarazione doganale.**

# CONCETTI GENERALI SULLE ACCISE

Art. 8 del D.L.sv. 504/95

1. Il soggetto che intende operare come **destinatario registrato** è preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria competente; l'autorizzazione, valida fino a revoca, è rilasciata in considerazione dell'attività svolta dal soggetto presso il proprio deposito. I prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime sospensivo sono separatamente detenuti e contabilizzati rispetto a quelli assoggettati ad accisa ricevuti nel medesimo deposito. Al destinatario registrato è attribuito **un codice di accisa**.
- 1-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 in materia di tabacchi lavorati, **l'autorizzazione di cui al comma 1 è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano, nei confronti del soggetto che intende operare come destinatario registrato, rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23**; per la sospensione e la revoca della predetta autorizzazione trovano applicazione rispettivamente le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di società, l'autorizzazione è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

## CONCETTI GENERALI SULLE ACCISE



## CONCETTI GENERALI SULLE ACCISE



# PRODOTTI SOGGETTI AL REGIME DELLE ACCISE

Art. 8-bis del D.L.sv. 504/95

## Destinatario certificato

1. Il soggetto che intende operare come **destinatario certificato** è autorizzato preventivamente dall'Amministrazione finanziaria e deve avere, per i prodotti sottoposti ad accisa diversi dai tabacchi lavorati, la qualifica di **depositario autorizzato** o di **destinatario registrato** e, per i tabacchi lavorati, la qualifica di destinatario registrato. L'autorizzazione è valida fino a revoca. I prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro sono ricevuti presso il deposito del predetto soggetto e sono contabilizzati in appositi registri. Al destinatario certificato è attribuito un codice identificativo.

## PRODOTTI SOGGETTI AL REGIME DELLE ACCISE

Art. 8-bis del D.L.sv. 504/95

### Destinatario certificato

2. Il destinatario certificato individua nell'ambito del proprio deposito **l'area separata e distinta o**, nel caso di cui al comma 6, **il locale** in cui intende ricevere e detenere ad accisa assoluta i prodotti di cui al comma 1.
3. Il destinatario certificato ha l'obbligo di:
  - a) prestare, prima della spedizione dei prodotti da parte dello speditore certificato, una garanzia per il pagamento dell'imposta gravante sui medesimi;
  - b) introdurre nel deposito e iscrivere nella contabilità di cui al comma 1 i prodotti di cui alla lettera a) al momento della loro presa in consegna, con l'indicazione degli estremi del relativo e-DAS;
  - c) pagare l'accisa entro il giorno successivo a quello di arrivo dei prodotti di cui alla lettera a);
  - d) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l'effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera a) e il pagamento dell'accisa.

## PRODOTTI SOGGETTI AL REGIME DELLE ACCISE

Art. 8-bis del D.L.sv. 504/95

### Destinatario certificato

4. La garanzia di cui al comma 3, lettera a) è prestata con le modalità ritenute idonee dall'Amministrazione finanziaria, è valida in tutti i Paesi dell'Unione europea ed è determinata nella misura pari al 100 per cento dell'accisa gravante sui prodotti.
5. L'accisa è esigibile nel momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettere a), c) e d), l'Amministrazione finanziaria può autorizzare il soggetto che intende ricevere **solo occasionalmente** prodotti sottoposti ad accisa, provenienti da un unico spediteore certificato ubicato in un altro Stato membro e già immessi in consumo in un altro Stato membro, ad operare come destinatario certificato occasionale in relazione ad un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti.

# PRODOTTI SOGGETTI AL REGIME DELLE ACCISE

CIRCOLARE N. 3/23

## Destinatario certificato

L'esercente che richiede di operare come destinatario certificato presenta, tramite PEC, apposita istanza all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente sul deposito presso il quale intende ricevere e detenere ad accisa assolta i prodotti provenienti da speditori certificati ubicati in altro Stato membro. Nell'istanza riporta:

- a) gli estremi identificativi comprensivi di denominazione della ditta, partita IVA, sede legale ed il proprio indirizzo di PEC;
- b) ubicazione del deposito di ricezione dei prodotti;
- c) piantina che riporti l'area delimitata destinata allo stoccaggio dei prodotti in argomento;
- d) il codice accisa posseduto in qualità di depositario autorizzato o destinatario registrato, associato al deposito di cui alla lettera b);
- e) codici NC e denominazione commerciale dei prodotti. I prodotti devono essere ricompresi tra quelli che l'esercente è abilitato a ricevere in qualità di depositario autorizzato o destinatario registrato;
- f) le modalità di contabilizzazione nei registri.

# PRODOTTI SOGGETTI AL REGIME DELLE ACCISE

CIRCOLARE N. 3/23

Destinatario certificato

Va da sé che il richiedente l'autorizzazione ad operare quale destinatario certificato, agendo in costanza di depositario autorizzato o di esercente deposito commerciale autorizzato ad operare come destinatario registrato, possiede già i requisiti soggettivi rispettivamente previsti per tali figure.

L'Ufficio delle dogane, riscontrati i dati dichiarati nell'istanza con apposito provvedimento autorizza l'esercente e gli attribuisce il codice identificativo (che dovrà essere indicato nell'e-DAS unionale), con specificazione della data di decorrenza dell'efficacia. L'autorizzazione è valida fino a revoca.

Tra gli obblighi cui è sottoposto il destinatario certificato nazionale previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 8-bis merita segnalare quello, da assolvere prima della spedizione dei prodotti, di prestazione della garanzia per il pagamento dell'imposta fissata in misura pari al 100 per cento dell'accisa gravante su di essi, nelle modalità ordinariamente ammesse.

Altra incombenza di rilievo attiene al termine di pagamento dell'accisa che va effettuato entro il giorno successivo a quello di arrivo dei prodotti trasportati dallo speditore certificato dello Stato membro, anche evidentemente nel caso in cui l'esercente nazionale sia un depositario autorizzato.

Come precisato in premessa, la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato avviene solo tra uno speditore certificato ed un destinatario certificato e mediante emissione di **e-DAS unionale**.

# PRODOTTI SOGGETTI AL REGIME DELLE ACCISE

CIRCOLARE N. 3/23

Destinatario certificato

Dalla **conclusione della circolazione**, identificata nel momento in cui i prodotti sono presi in consegna presso il deposito indicato nell'istanza di autorizzazione, **sorge** per il destinatario certificato nazionale **l'onere di trasmettere, entro le ventiquattro ore decorrenti dal predetto momento, la nota di ricevimento all'Amministrazione finanziaria.**


La nota di ricevimento **attesta la presa in consegna dei prodotti da parte del destinatario certificato** nazionale, quindi l'introduzione degli stessi nel deposito, e presuppone la loro contestuale iscrizione nelle contabilità, con indicazione degli estremi dell'e-DAS unionale (art. 8-bis, comma 3, lett. b, TUA).

Per i trasferimenti mediante automezzi (art. 10, comma 6, TUA) la presa in consegna comprende necessariamente lo scarico effettivo, materiale, dei prodotti dal mezzo di trasporto e l'iscrizione in contabilità dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati, da effettuare entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico.

L'invio della nota di ricevimento consegue all'espletamento da parte del destinatario certificato nazionale di tutti i prescritti obblighi, **incluso quello di pagamento dell'imposta** entro il giorno successivo a quello di arrivo dei prodotti. In caso di pagamento con mezzi diversi dall'F24 accise, il destinatario certificato ne dà prova mediante produzione di quietanza di versamento alla Tesoreria statale. L'Ufficio delle Dogane, **verificato l'avvenuto pagamento dell'accisa dovuta**, procede alla **convalida** della nota di ricevimento mediante il sistema informatizzato, cui segue l'invio all'autorità competente dello Stato membro di spedizione, e dispone lo svincolo della garanzia prestata dal destinatario certificato per la movimentazione di che trattasi.

# PRODOTTI SOGGETTI AL REGIME DELLE ACCISE

Destinatario certificato. Procedura ricezione merce



Art. 9-bis del D.L.sv. 504/95

Speditore certificato

1. Il soggetto che intende operare come speditore certificato è preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria; l'autorizzazione, valida fino a revoca, è rilasciata in considerazione dell'attività economica svolta dal soggetto. I prodotti sottoposti ad accisa, già immessi in consumo nel territorio dello Stato e trasportati nel territorio di un altro Stato membro per la consegna ad un soggetto avente la qualifica di destinatario certificato, sono contabilizzati in appositi registri approvati dall'Amministrazione finanziaria. Allo speditore certificato è attribuito un codice identificativo

# PRODOTTI SOGGETTI AL REGIME DELLE ACCISE

Art. 9-bis del D.L.sv. 504/95

Speditore certificato

2. Lo speditore certificato ha l'obbligo di:

- a) iscrivere nella contabilità di cui al comma 1 i prodotti trasferiti in un altro Stato membro **al momento della loro spedizione**, con l'indicazione degli estremi del relativo e-DAS e del luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati;
- b) fornire al trasportatore il codice unico di riferimento amministrativo semplificato di cui all'articolo 10, comma 3;
- c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare la regolarità delle spedizioni dei prodotti di cui al comma 1 effettuate.

## PRODOTTI SOGGETTI AL REGIME DELLE ACCISE

Art. 9-bis del D.L.sv. 504/95

### Speditore certificato

3. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, l'Amministrazione finanziaria può autorizzare il soggetto che intende, nell'ambito della sua attività economica, solo occasionalmente trasportare in un altro Stato membro prodotti sottoposti ad accisa e già immessi in consumo nel territorio nazionale, ad operare come speditore certificato occasionale in relazione ad un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti.

4. ...

5. Per i prodotti già assoggettati ad accisa nel territorio dello Stato, trasferiti ai sensi del presente articolo, l'accisa pagata nel territorio dello Stato è rimborsata ai sensi dell'articolo 14 su richiesta dello speditore certificato, a condizione che quest'ultimo fornisca **la prova del suo avvenuto pagamento e dimostri che il destinatario certificato dello Stato membro di destinazione dei prodotti abbia ricevuto gli stessi e abbia versato l'accisa nel medesimo Stato membro.**

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di prodotti non unionali sottoposti ad accisa.

## Regime sanzionatorio

Per quanto riguarda il vino, in vigenza dell'aliquota zero in Italia, sono da escludere violazioni penali in materia di accise.

## Regime sanzionatorio

### TIPOLOGIE INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE:

#### 1) Omesso o ritardato versamento del diritto di licenza

Art. 13 D.L.sv. 471/97

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

## Regime sanzionatorio

### TIPOLOGIE INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE:

- 2) Errata compilazione e-AAD (quantitativi);
- 3) Errata indicazione del codice dell'Ufficio Doganale di esportazione;
- 4) Consegna presso soggetti terzi;
- 5) Omessa/ritardata trasmissione telematizzazione accise
- 6) Errata compilazione registro

## Regime sanzionatorio

### Art. 50 D.L.sv. 504/95

1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da **500 euro a 3.000 euro**.

***GRAZIE***